CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV. CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 26-05-2020

Reg. generale n. 330 del 26-05-2020

Oggetto: **ACCORDO TRA ABI, ANCI E UPI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI ENTI LOCALI U.B.I. S.P.A.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che il COMUNE DI TREIA ha sottoscritto con l'Unione Banche Italiane S.p.A. il seguente contratto di mutuo:

Controparte	RIF. POSIZIONE	Annualità totale	Capitale	Interessi
Unione Banche Italiane S.p.A.	00404029689	66.038,30	63.543,09	2.495,21

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147-*bis* e l'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6 febbraio 2020, avente per oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2020/2022";

VISTO l'articolo 113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Rinegoziazione mutui. Semplificazione procedure di adesione", che indica come competente la Giunta per approvare la citata rinegoziazione;

VISTO che con delibera n. 90 del 21/05/2020 la Giunta dell'Ente ha disposto di voler usufruire, per il predetto mutuo, della sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/06/2020 e 31/12/2020 (in seguito "sospensione") come previsto dall'accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 06/04/2020;

PRESO ATTO che la concessione della sospensione è subordinata:

• all’assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso a rimborsare il predetto mutuo nei termini conseguenti all’applicazione della sospensione;
• all’impegno a versare, nel periodo di sospensione, per il predetto mutuo, i soli interessi sul relativo capitale residuo;

PRESO ATTO che alle scadenze del 30/06/2020 e 31/12/2020 questo Ente dovrà corrispondere, per il predetto mutuo, unicamente gli interessi calcolati, al tasso pattuito, sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione;

PRESO ATTO che la sospensione determina, per il predetto mutuo, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo;

PRESO ATTO che la durata complessiva del mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;

PRESO ATTO che restano fermi tutti gli altri termini e condizioni del predetto mutuo escludendosi ogni effetto novativo;

VISTO l’articolo 113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020), in base al quale la sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-*bis*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste e che le predette sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento;

PRESO ATTO che la sospensione determina, per il predetto mutuo, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo senza necessità di rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento, così come previsto dall’articolo 113 del D.L. 34/2020 sopra citato;

PRESO ATTO che gli oneri relativi al servizio del debito del predetto mutuo trovano automaticamente copertura finanziaria nei Bilanci di previsione 2021 e successivi, ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, mentre gli interessi dovuti all’Unione Banche Italiane S.p.A. per l’anno 2020 devono trovare copertura finanziaria nel corrente bilancio 2020 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 183;

PRESO ATTO che le delegazioni di pagamento già rilasciate e regolarmente notificate al tesoriere sono da intendersi automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento con l’unico adempimento di notificare la presente determina a mezzo PEC;

VERIFICATO che:
- l’Ente non è sottoposto alle procedure previste dall’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;
- l’Ente non è né moroso, né in dissesto;
- il finanziamento oggetto di richiesta di sospensione è con oneri di rimborso interamente a carico dell’Ente;
- il soggetto debitore e il soggetto beneficiario siano coincidenti;
- il finanziamento non sia stato concesso in base a leggi speciali;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta;

ACQUISITO, altresì, ai sensi degli articoli 147-*bis*, comma 1, e 153, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che, a tal fine, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresì, il visto attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di SOSPENDERE il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/06/2020 e 31/12/2020;

3. di EFFETTUARE il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze del 30/06/2020 ed 31/12/2020;

4. di RIPRENDERE la restituzione del mutuo, a partire dal termine del periodo di sospensione, secondo il vigente piano di ammortamento che verrà traslato di un analogo periodo;

5. di GARANTIRE il pagamento del mutuo con le delegazioni di pagamento già rilasciate e regolarmente notificate al Tesoriere, da intendersi automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di Bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 267/2000, che a tal fine verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento;

6. di OBBLIGARSI ad iscrivere ogni anno in Bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso del mutuo fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;

7. di NOTIFICARE la presente determina a mezzo PEC all'Istituto di Credito.-

* * * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 26-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 11-06-2020

Treia, 27-05-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 27-05-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI